L'anno 1994 il giorno 25 del mese di luglio in Roma, presso la sede dell'AGIS, l'ANELS e la FIALS-CISAL

-sottoposta alle rispettive assemblee l'ipotesi di accordo siglata l'11 maggio 1993 ai sensi dell'art.9, comma 3, della legge 23 dicembre 1992 n.498

procedono alla relativa formale sottoscrizione con le seguenti modificazioni:

-il 1° ed il 5° punto dei criteri alla cui osservanza deve essere subordinata l'autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

-"deve intendersi saltuaria l'attività di lavoro autonomo o professionale che, non avendo carattere di abitualità, sia tale da non incidere sulla continuità e funzionalità del rapporto di lavoro con l'Ente, restando quindi garantiti il pieno e puntuale assolvimento da parte del lavoratore degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Ente e la necessaria tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore";

-"le richieste individuali di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale, adeguatamente motivate e documentate, devono essere presentate per iscritto all'Ente con congruo anticipo".

Letto, confermato e sottoscritto.

p.la FIALS-CISAL

p.l'ANELS